

29/01



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749

NEWS
a tutti gli associati

Contributi dovuti nell'anno 2001 per le collaborazioni coordinate e continuative

Caro Collega,

Con la Circolare 7 febbraio 2001, n. 32, l'I.N.P.S. ha fornito, a seguito delle innovazioni contenute nella Legge 12 novembre 2000, n. 342, le prime disposizioni di attuazione in merito ai criteri di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative.

Come è noto l'art. 34 della Legge n. 342/2000 ha ridefinito i redditi da collaborazioni coordinate e continuative assimilandoli a quelli di lavoro dipendente. Per effetto di tale disposizione risultano modificati i riferimenti alla normativa fiscale contenuti nella Legge 8 agosto 1995, n. 335, istitutiva della contribuzione previdenziale per i rapporti di lavoro parasubordinato. Risulta pertanto abrogato il riferimento all'art. 50, comma 8, del TUIR (importo lordo degli emolumenti, riduzione forfetaria dl 5%, ecc.). Pertanto il reddito imponibile, ai fini dei contributi previdenziali dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è determinato ai sensi dell'art. 48 bis del TUIR e, quindi, stante il richiamo nello stesso contenuto, ai sensi dell'art.48 che precede. Da ciò consegue che i contributi dovuti alla Gestione separata dovrebbero essere determinati sull'imponibile dichiarato ai fini IRPEF dal collaboratore previa esclusione dei contributi stessi, per la quota di spettanza del lavoratore.

Considerando l'evidente incongruenza la Circolare dell'INPS rimanda la decisione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale affinché sia stabilito, in analogia a quanto disposto per i lavoratori dipendenti dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che le somme ed i valori di cui al primo comma dell'art. 48 del TUIR, ai fini dell'imposizione dei contributi previdenziali dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi, s'intendano al lordo dei contributi stessi. In attesa della pronuncia ministeriale l'INPS raccomanda ai committenti interessati di corrispondere, in via provvisoria e salvo eventuali conguagli, i contributi previdenziali sugli emolumenti erogati, determinati ai sensi dell'art. 48 del TUIR, ma al lordo della quota del contributo a carico dei collaboratori.

L'aliquota dei contributi previdenziali dovuti nell'anno 2001 dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e dai professionisti iscritti alla Gestione separata resta confermata nella misura complessiva del 13%, di cui il 12,50% a titolo di contributo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e lo 0,50 ai fini della tutela per la maternità, degli assegni per il nucleo familiare e dell'assistenza di malattia in caso di ricovero ospedaliero. Il prossimo aumento biennale di un punto percentuale dell'aliquota, di cui all'articolo 51, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 è fissato con decorrenza dal primo gennaio 2002.

Per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e per i pensionati il contributo continua ad essere determinato nella misura del 10%.